

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMPENSO INCENTIVANTE PER LA LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE

Art. 1 Costituzione del fondo

1. Ai sensi dell'art. 59 comma 1 del DLGS n. 446/1997 e dell'art.3, comma 57 della legge 662/96 è istituito un fondo finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributi.
2. Il fondo è alimentato annualmente con l'accantonamento di una quota delle maggiori somme definitivamente accertate relative all'imposta comunale sugli immobili con esclusione di sanzioni e interessi.
3. La percentuale da applicare alle somme definitivamente accertate è determinata secondo quanto stabilito nel successivo art. 4.
4. Per somme definitivamente accertate s'intendono quelle derivanti da accertamenti non più impugnabili per decorrenza dei termini ovvero per intervenuta sentenza definitiva. Rientrano tra gli accertamenti definitivi anche quelli perfezionati mediante adesione del contribuente.
5. La somma di cui ai commi 2 e 3 è ridotta della spesa relativa alle collaborazioni o servizi strumentali e/o di supporto all'attività di accertamento.

Art. 2 Beneficiari e liquidazione del fondo

1. Annualmente, con l'approvazione del Piano esecutivo di gestione-Piano della performance, viene costituita l'Unità di Progetto denominata "Lotta all'evasione" che si occuperà di attuare il piano di contrasto all'evasione fiscale stabilito, contenente le misure atte all'individuazione di casi di evasione totale o parziale. Del gruppo possono far parte tutti i dipendenti comunali purché in possesso di specializzazione utile ai fini dell'attuazione del piano di contrasto all'evasione.
2. Gli accertamenti definitivi sono certificati annualmente mediante una distinta riepilogativa compilata dal Responsabile dell'Unità di Progetto di concerto con il Responsabile del Settore Economico Finanziario in base alle risultanze contabili.
3. La liquidazione delle somme spettanti ai componenti del gruppo di lavoro sarà effettuata annualmente entro il 30 giugno di ogni anno con atto del Direttore Generale sulla base delle risultanze di cui al precedente comma 2.

Art. 3 Criteri di riparto

1. Il fondo viene ripartito secondo le modalità e le percentuali di attribuzione stabilite annualmente nell'atto di costituzione dell'Unità di Progetto.
2. E' fatta salva la possibilità di rettifica delle percentuali di attribuzione nel corso dell'anno nel caso in cui ricorrano concrete e comprovate modifiche di responsabilità e/o competenze assegnate al personale incluso nel gruppo di lavoro.

Art. 4 Determinazione percentuali

Ai fini della costituzione del fondo, la percentuale da applicare alle somme definitivamente accertate così come definite all'articolo 1 comma 2 è determinata secondo la seguente tabella:

Ammontare delle imposte definitivamente accertato		Percentuale
Fino a	€ 150.000,00	3 %
da € 150.000,01	€ 200.000,00	4 %
da € 200.000,01	a ... oltre	5 %

L'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 5 Applicazione del regolamento e abrogazione precedente regolamento

La disciplina del presente regolamento si applica per la determinazione e la distribuzione del fondo a partire dall'anno 2011.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento per la disciplina del compenso incentivante adottato con deliberazione consiliare n. 7 del 4.2.2005.